

**Patrimonio.** Escluso il prelievo in misura proporzionale

# Ipocatastali in somma fissa per il trust di garanzia

**Carmine Carlo  
Davide Settembre**

■ L'atto di istituzione di un trust di garanzia non sconta l'imposta sulle donazioni né le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, in virtù dell'assenza sia dell'intento liberale che dell'arricchimento concreto. È quanto hanno affermato i giudici della Ctr Lombardia con la sentenza 4735/44/2014 (presidente D'Agostino, relatore Moliterni).

Il caso esaminato trae origine dall'impugnazione, da parte dell'ufficio, di una sentenza con la quale la Ctp aveva accolto il ricorso contro un avviso di liquidazione per imposte di successione e donazione e ipocatastali con riferimento all'atto istitutivo di un trust di garanzia: l'atto era stato sottoposto a imposta di registro in

misura fissa, ma l'ufficio aveva chiesto anche il pagamento dell'imposta sulle donazioni e delle ipocatastali. Il ricorrente si era difeso in primo grado asserendo che, al momento dell'istituzione di un trust, si crea una mera aspettativa giuridica e che l'assoggettamento a tassazione può avvenire solo al momento dell'attribuzione effettiva dei beni ai beneficiari.

I giudici hanno respinto l'appello evidenziando che, in termini generali, il beneficiario di un trust

## IL CASO SPECIFICO

Il debitore trasferisce un bene affinché con il ricavato siano pagati i creditori, senza arricchimenti per il trustee e il beneficiario

è titolare di un diritto di credito nei confronti del trustee. Inoltre, ha il diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi che sorgono a carico dello stesso trustee e non il trasferimento dei beni. Pertanto, non si può pretendere di assoggettare a tassazione il trasferimento in capo ai beneficiari in via anticipata (come se i beneficiari diventassero titolari al momento dell'atto istitutivo), in quanto ciò violerebbe il principio costituzionale di capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione).

Queste argomentazioni sono particolarmente evidenti nello specifico caso del trust di garanzia. In questo caso, infatti, il debitore - per tutelare le ragioni dei creditori - trasferisce un bene immobile, o un diritto reale, al trustee affinché lo smobilizzi e con il

ricavato soddisfi al meglio i creditori (restituendo al disponente l'eventuale residuo). Insomma, è il caso di un trust con la finalità di estinguere un debito che non comporta arricchimento, né per i beneficiari né per il trustee. Solamente al momento dell'effettivo trasferimento del bene sarebbero dovute le imposte ipocatastali in misura proporzionale (oltre a quella di registro in misura proporzionale), ma non sarà dovuta quella di donazione, data l'assenza di una liberalità.

Occorre osservare che la giurisprudenza di merito si è già prevalentemente pronunciata in passato escludendo l'applicabilità del tributo successorio in sede di registrazione dell'atto istitutivo del trust di garanzia/liquidatorio (si veda, tra le altre, la Ctr Emilia Romagna 16/2011 e la Ctr Lombardia 96/4/2010). Si segnalano tuttavia alcune posizioni giurisprudenziali di segno opposto (Ctr Toscana 112/2013 e Ctr Campania 367/9/2013).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

